



Foto Coraggio

La circolazione e la sosta delle auto-caravan

Per quanto l'esercito dei c.d. "camperisti" sia tra quelli più temuti dalle amministrazioni locali, questa specifica classe di utenza stradale, sicuramente quella sempre più presente sulle strade comunali. Dunque, non si tratta di fargli la guerra, ma, prendendone atto, far rispettare quelle regole di convivenza civile che consentono, in concreto, di separare gli invasori barbari, da coloro i quali riescono a fare del loro veicolo, l'alcova familiare.

DISCIPLINA

Per quanto risalente, già una significativa sentenza della Pretura di Bolzano chiariva che le autocaravan dovevano - come devono - considerarsi pienamente equiparate agli altri autoveicoli per quanto attiene alla libertà della circolazione e della sosta. Ciò derivandone, che era da ritenere illegittima, per violazione di legge ed eccesso di potere, l'ordinanza con la quale il sindaco limita o vieta la circolazione o la sosta, per determinate strade, con esclusivo riferimento a tale categoria di veicoli, ove tale trattamento discriminatorio non sia giustificato da obiettive ragioni di pubblico interesse. L'odierno codice della strada, all'art. 185, introduce elementari e quanto mai chiare regole atte a garantire questo diritto fondamentale di salvaguardia del diritto costituzionale sancito dall'art. 16 della Carta.

NOTE OPERATIVE E PRONTUARIO

Facendo mia la Ministeriale del gennaio 2008, emanata dal Dicastero dell'Interno, con riferimento al contenuto della Direttiva del Ministero dei Trasporti, credo opportuno stigmatizzare i relativi punti salienti della medesima, ricordando ed evidenziando che, come correttamente ed inequivocabilmente chiarito dal legislatore al primo comma dell'art. 185 del Codice, le autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Evidentemente, queste sono le uniche norme cui riferirsi per disciplinare, regolamentare e limitare motivatamente l'accesso di simili veicoli alle strade pubbliche ed in particolare, ai centri abitati.

Intanto, per costruzione, l'autocaravan è un autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed è attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. E' utile con ciò ricordare, che mentre l'applicazione di portabiciclette e portasci - in quanto strutture leggere - possono essere applicate sulle autocaravan; per l'applicazione di strutture a sbalzo, per il trasporto di ciclomotori e motocicli, è necessario che l'installazione avvenga sin dall'origine, da parte del costruttore in sede di omologazione, in quanto parte integrante della carrozzeria del veicolo. In tal senso, la installazione successiva alla immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto, omologata dal costruttore dell'autocaravan.

Evidentemente, ogni altro accessorio che sporge oltre la sagoma del veicolo (gli specchi retrovisori non delimitano la sagoma) tipo veranda estraibile, scaletta, portapacchi, gavoni fissati con bulloni, antenna TV, condizionatore, gancio traino ecc. devono essere annotati sulla carta di circolazione.

Ciò premesso, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli e la loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili, se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.

Chiaramente, i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. In tal senso, piuttosto che vietare in modo generalizzato e senza alcuna motivazione la sosta alle autocaravan, è più corretto affermare che gli enti proprietari della



strada possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. In buona sostanza, non poche ordinanze hanno l'unico scopo di evitare che chi possiede un'autocaravan possa campeggiare, senza tener in debito conto che quando si utilizza il termine "campeggiare", si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo "stabilimento" di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita: evidentemente, nel caso dell'autocaravan si può parlare di campeggiare solo nel caso in cui si occupi il relativo spazio esterno ma, in tal caso, basta da sola la sanzione specificatamente prevista dall'art. 185 del Nuovo Codice della Strada.

In tal senso, se l'aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare, lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare, ma viola l'articolo 157 del Codice della Strada.

Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo, che non può essere neppure considerata un "dissuasore di sosta", essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. Al riguardo viene osservato che l'installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc.

Insomma, contrastare il fenomeno dell'orda dei nuovi barbari è possibile, ma non tutti i nuovi barbari sono camperisti e quindi, quel che vale per gli uni, non può valere per gli altri!

Non a caso, un'unica violazione speciale riguarda le autocaravan e cioè quella attinente l'eventuale scarico dei rifiuti organici e delle acque luride, sulle strade pubbliche, al di fuori di appositi impianti di

smaltimento igienico-sanitario, che, in violazione del comma 4 dell'art. 185 del Codice, è sanzionata, in via amministrativa, con la sanzione pecuniaria pari ad euro 80,00.

Violazione, questa, che può concorrere con la violazione prevista e punita dai regolamenti comunali e/o dalle ordinanze locali, a tutela del decoro e della nettezza del suolo pubblico, sanzionata, sempre in via amministrativa, dall'art. 7 o 7-bis del T.U.E.L., con la sanzione pecuniaria stabilita dall'Ente Locale.

Non da meno, in relazione alle modalità di allontanamento dei rifiuti prodotti nell'autocaravan, l'eventuale particolare circostanza, può dare luogo alla fattispecie di abbandono o di scarico abusivo di rifiuti liquidi, secondo i principi contenuti nel Codice dell'Ambiente e le relative sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, sempre tenendo presente che la distinzione tra acque di scarico e rifiuti liquidi, non va ricercata nelle caratteristiche della sostanza, bensì nella diversa fase del suo processo di trattamento, sicché nella disciplina delle acque rientra unicamente la fase dello scarico, cioè della immissione diretta nel corpo ricettore.



<i>Leggi e Giurisprudenza</i>	<i>d. Lgs. 30.04.1992, n. 285 d. Lgs. 18.08.2000, n. 267 d. Lgs. 03.04.2006, n. 152 Pretura Bolzano, 15.05.1990 Cass. Pen., Sez. III, 07.11.2007, n. 6417</i>
<i>Prassi e Dottrina</i>	<i>Circ. Min. Trasp. e Navig. Prot. 1906/4120(0) del 06.05.1999 Dir. Min. Trasporti Prot. 31543 del 02.04.2007 Circ. M.I. Prot. 277 del 15.01.2008</i>

*Ufficiale di Polizia Municipale e
Referente ASAPS presso il Comune di Forte dei Marmi
Docente presso ISOPOL ed SPL
Attestato tecnico del segnalamento stradale presso il Politecnico di Milano.*